

**Sentenza:** n. 211 del 2012

**Materia:** assunzioni presso gli enti del servizio sanitario regionale – coordinamento della finanza pubblica

**Limiti violati:** artt. 97, primo comma, e 117, secondo e terzo comma, Cost.;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013)

**Esito:** illegittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della l.r. Basilicata 17/2011; infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge predetta.

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli articoli 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).

L'art. 13 prevede che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La norma si porrebbe in contrasto con l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in forza del quale le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

In questo modo il legislatore regionale avrebbe invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L'art. 31 abroga la l.r. Basilicata 10/2011 ripristinando le disposizioni di cui all'originario art. 12 della l.r. Basilicata 16/2002 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero), che riconosce al Presidente della Commissione dei lucani all'estero una indennità pari al 20 per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonché il trattamento riservato ai dirigenti regionali per le missioni svolte all'estero o in Italia, disciplinando al contempo, per il Presidente ed i membri della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio per le missioni sul territorio regionale.

La norma si porrebbe in contrasto con un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica sancito dall'art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in base al quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento.

Analoghe censure sono proposte in relazione all'art. 32 e all'art. 34, comma 5.

La prima norma prevede che ai componenti della Commissione dei lucani all'estero, non consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all'estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei dirigenti regionali. Ai componenti della Commissione, consiglieri regionali, in precedenza soggetti al medesimo trattamento dei membri non consiglieri, compete il rimborso spese e il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

La seconda norma stabilisce che al Presidente della Commissione regionale dell'Immigrazione compete, per missioni in Italia e all'estero, il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i consiglieri regionali, anziché quello previsto per la dirigenza regionale, come invece originariamente stabilito dalla legislazione regionale.

Infine, l'art. 39, comma 1, prescrive che in attuazione della l.r. Basilicata 60/2010 si possa procedere alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, già esclusi dalla stabilizzazione operata con deliberazione di Giunta regionale nel 2001.

Secondo il ricorrente la norma viola l'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) che fissa un principio di coordinamento della finanza pubblica non ammettendo una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate. Ne deriverebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, in uno con la violazione dell'art. 97 Cost. in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla precedente stabilizzazione.

Secondo la Regione Basilicata le censure statali non sono fondate..

Quanto all'art. 13, la norma ma non fa che attuare un principio già codificato dalla l. 3/2003 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), che consente l'utilizzazione di graduatorie concorsuali di altri enti appartenenti al medesimo comparto.

Quanto agli artt. 31, 32 e 34, comma 5, poiché la legge statale potrebbe stabilire solo un limite complessivo che lascia agli enti l'ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, ma non impone nel dettaglio gli strumenti concreti per raggiungere quegli obiettivi, nella fattispecie non ricorrerebbe alcuna violazione, dato che la Regione aveva già proceduto ad uniformarsi alla normativa nazionale sul risparmio.

Quanto all'art. 39, comma 1, tale norma si riferirebbe ad un caso particolare in cui viene richiamato un diritto alla stabilizzazione già ben definito ed individuato a data certa.

Ad avviso della Consulta la questione relativa all'art. 13 della legge regionale censurata non è fondata, basandosi su una erronea interpretazione normativa. Deve ritenersi infatti che la legge regionale prescriva il ricorso obbligatorio e preliminare alle procedure di mobilità disciplinate dal d.lgs. 165/2001, dal momento che la norma contiene una esplicita clausola di salvaguardia in ragione della quale le assunzioni da parte degli enti del servizio sanitario regionale devono essere effettuate nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

Le questioni relative agli artt. 31, 32 e 34, comma 5, sono invece fondate giacché tali disposizioni contrastano con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica di cui all'art. 6 del d.l. 78/2010, che costituisce espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica.

*Le censurate disposizioni regionali, comportano tutte un sensibile incremento in un aggregato di spesa particolare, quello relativo alle indennità (anche di missione), ai compensi e ai rimborsi dei dipendenti di due enti regionali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (La "Commissione per i lucani all'estero" e la "Commissione per missioni in Italia e all'estero"), o mediante l'innalzamento ex novo di compensi e rimborsi per l'attività dei due organismi collegiali, o attraverso il ripristino di previgenti disposizioni, soppresse proprio nell'intento di abbatterne i costi di funzionamento.*

L'obbligo di riduzione nella misura del 10 per cento delle spese per il personale elencate al comma 3 del d.l. 78/2010, e di mantenere le stesse ferme fino al 2013, costituisce principio fondamentale

nel senso di limite complessivo, ferma restando la libertà delle Regioni di dare attuazione al principio in modo graduato e differenziato, purché il risultato globale sia pari a quello indicato nella legge statale. Nel caso in esame, pur potendosi ammettere attuazioni graduate e differenziate nel *quantum* della riduzione da parte delle diverse leggi regionali di spesa, non è tollerabile alcuna deroga rispetto all'*an* della riduzione.

Le norme in questione non solo non lasciano inalterate le spese, ma ne determinano un aumento, ponendosi altresì in contrasto anche con l'art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010, in base al quale la partecipazione in organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute ove previsto.

La questione relativa all'art. 39 è fondata. La norma regionale dispone, sulla base di un'altra legge regionale che l'avrebbe già autorizzata (la l.r. 60/2010), la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili che erano stati esclusi da tale beneficio in forza di una precedente delibera della Giunta regionale.

La legge regionale che aveva autorizzato la stabilizzazione era stata poi travolta dalla successiva entrata in vigore del d.l. 78/2009, che all'art. 17, comma 10, prevedeva specifiche limitazioni all'effettuazione di assunzioni senza concorso, sia esigendo per le stabilizzazioni il ricorso a procedure concorsuali, sia fissando le percentuali di riserva dei posti messi a concorso a favore degli stabilizzandi.

La disposizione in esame, in quanto configgente con la disciplina statale, viola la potestà legislativa concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., definendo una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale; ed al contempo lede l'art. 97 Cost. escludendo la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno.

Per i predetti motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della l.r. Basilicata 17/2011.